




Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA



Documentazione per le Commissioni
RIUNIONI INTERPARLAMENTARI

Conferenza dei Presidenti delle Commissioni
competenti in materia di diritti umani

Nicosia, 2-3 dicembre 2012

n. 113

27 novembre 2012



Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

Documentazione per le Commissioni
RIUNIONI INTERPARLAMENTARI

Conferenza dei Presidenti delle Commissioni
competenti in materia di diritti umani

Nicosia, 2-3 dicembre 2012

n. 113

27 novembre 2012

Il dossier è stato curato dall'**UFFICIO RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA**
(☎ 066760.2145 - ✉ cd RUE@camera.it)

Il capitolo 'La normativa nazionale' è stato curato dal SERVIZIO STUDI,
Dipartimento Istituzioni (☎ 066760.3855), Dipartimento Lavoro (☎ 066760.4884)
e Dipartimento Affari sociali (☎ 066760.3266)

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

INDICE

SCHEDE DI LETTURA	1
I SESSIONE: LA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA	3
• La carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea	3
• L'adesione dell'Unione europea alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali	8
• L' Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali	9
II SESSIONE: LA NECESSITÀ DI CONCILIARE LA VITA FAMILIARE E L'ATTIVITÀ PROFESSIONALE	13
• La strategia UE per la parità di genere (2010-2015)	13
• L'Alleanza europea per la famiglia	15
• La normativa nazionale <i>(a cura del Servizio Studi)</i>	15
III SESSIONE: LA TUTELA DEI DIRITTI UMANI IN TEMPO DI CRISI: CRISI ECONOMICA O MINACCE ALLA SICUREZZA	27
• La lotta alla povertà e all'esclusione sociale	27
• La Strategia di sicurezza interna dell'Unione europea	29

Schede di lettura

I SESSIONE

LA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA

L'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea, come modificato dal Trattato di Lisbona stabilisce:

- il riconoscimento da parte dell'Unione dei diritti, delle libertà e dei principi sanciti nella **Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea**, che acquisisce lo stesso valore giuridico dei Trattati;
- l'adesione dell'Unione europea alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU).

L'articolo 218 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede che l'accordo sull'adesione alla CEDU dovrà essere concluso dal Consiglio all'unanimità, previa approvazione del Parlamento europeo e con ratifica da parte degli Stati membri, conformemente alle rispettive norme costituzionali.

Alla luce del nuovo impulso fornito dal Trattato di Lisbona, la tutela dei diritti fondamentali con particolare riguardo alla lotta al razzismo e alla xenofobia, alla protezione dei minori e dei gruppi più vulnerabili, è una priorità nel **programma 2010-2014 per lo spazio di libertà sicurezza e giustizia** (programma di Stoccolma), adottato dal Consiglio europeo il 10-11 dicembre 2009.

La carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

Nel **giugno 1999** il **Consiglio europeo di Colonia** ha convenuto che fosse opportuno riunire in una Carta i diritti fondamentali riconosciuti a livello dell'Unione europea (UE), per dare loro maggiore visibilità.

In particolare, il Consiglio europeo aveva indicato che occorreva includere nella Carta i principi generali sanciti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo del 1950 e quelli risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni dei paesi dell'UE. Inoltre, la Carta doveva includere i diritti fondamentali attribuiti ai cittadini dell'UE, nonché i diritti economici e sociali enunciati nella Carta sociale del Consiglio d'Europa e nella Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, come pure i principi derivanti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia e dalla Corte europea dei diritti dell'uomo.

La Carta è stata **elaborata da una Convenzione** composta da un rappresentante di ogni paese dell'UE e da un rappresentante della Commissione europea, nonché da 16 membri del Parlamento europeo e 30 dei Parlamenti nazionali (2 per ogni Parlamento nazionale) ed è stata **inizialmente proclamata il 7 dicembre 2000 a Nizza**.

La Carta, con le modifiche apportate in vista del suo inserimento nel Trattato costituzionale (Trattato mai entrato in vigore), è stata nuovamente **proclamata** solennemente in occasione della seduta plenaria del Parlamento europeo del **12**

dicembre 2007 dai Presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione europea.

Infine, nel dicembre 2009, con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, è stato conferito alla **Carta lo stesso effetto giuridico vincolante dei trattati**¹.

Merita sottolineare che la Carta non conferisce all'UE una facoltà generale di intervento in tutti i casi di violazione dei diritti fondamentali da parte di autorità nazionali: essa si applica agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione. Gli Stati membri possiedono una regolamentazione nazionale molto ampia sui diritti fondamentali, il cui rispetto è garantito dalle giurisdizioni nazionali.

L'**art. 6** del Trattato sul l'Unione europea stabilisce, infatti, che l'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che ha lo **stesso valore giuridico dei trattati**. Le disposizioni della Carta non estendono in alcun modo le competenze dell'Unione definite nei trattati. I diritti, le libertà e i principi della Carta sono interpretati in conformità delle disposizioni generali del titolo VII della Carta che disciplinano la sua interpretazione e applicazione e tenendo in debito conto le spiegazioni cui si fa riferimento nella Carta, che indicano le fonti di tali disposizioni.

Il **protocollo n. 30**, allegato ai Trattati introduce **misure specifiche per il Regno Unito e la Polonia**, in particolare: apportando limitazioni alla giurisdizione della Corte di giustizia europea e dei tribunali nazionali in materia di conformità della normativa nazionale dei due Stati membri rispetto ai diritti, libertà e principi sanciti dalla Carta e prevedendo che ove una disposizione della Carta faccia riferimento a leggi e pratiche nazionali, essa si applicherà a Regno Unito e Polonia solo nella misura in cui i principi e i diritti in essa contenuti siano riconosciuti nelle leggi e nelle pratiche di Regno Unito e Polonia.

Una dichiarazione n. 61 unilaterale della **Polonia**, allegata all'atto finale del Trattato di Lisbona, afferma che la Carta lascia impregiudicato il diritto degli Stati membri di legiferare nel settore della **moralità pubblica, del diritto di famiglia** nonché della protezione della dignità umana e del rispetto **dell'integrità fisica e morale** dell'uomo.

Il 9 ottobre 2012 la **Commissioni affari costituzionali del Parlamento europeo** ha espresso un **parere contrario alla richiesta avanzata dalla Repubblica ceca di aderire al protocollo derogatorio relativo al Regno unito e alla Polonia**. La questione è all'attenzione del Consiglio europeo.

Contenuto

La Carta dei diritti fondamentali comprende un **preambolo** introduttivo e **54 articoli**, suddivisi in **sette capi**:

¹ A differenza di quanto originariamente previsto dal Trattato costituzionale, mai entrato in vigore, il Trattato di Lisbona non prevede l'inclusione del testo della Carta nei Trattati.

- capo I: **dignità** (dignità umana, diritto alla vita, diritto all'integrità della persona, proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, proibizione della schiavitù e del lavoro forzato);
- capo II: **libertà** (diritto alla libertà e alla sicurezza, rispetto della vita privata e della vita familiare, protezione dei dati di carattere personale, diritto di sposarsi e di costituire una famiglia, libertà di pensiero, di coscienza e di religione, libertà di espressione e d'informazione, libertà di riunione e di associazione, libertà delle arti e delle scienze, diritto all'istruzione, libertà professionale e diritto di lavorare, libertà d'impresa, diritto di proprietà, diritto di asilo, protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione);
- capo III: **uguaglianza** (uguaglianza davanti alla legge, non discriminazione, diversità culturale, religiose e linguistica, parità tra uomini e donne, diritti del bambino, diritti degli anziani, inserimento dei disabili);
- capo IV: **solidarietà** (diritto dei lavoratori all'informazione e alla consultazione nell'ambito dell'impresa, diritto di negoziazione e di azioni collettive, diritto di accesso ai servizi di collocamento, tutela in caso di licenziamento ingiustificato, condizioni di lavoro giuste ed eque, divieto del lavoro minorile e protezione dei giovani sul luogo di lavoro, vita familiare e vita professionale, sicurezza sociale e assistenza sociale, protezione della salute, accesso ai servizi d'interesse economico generale, tutela dell'ambiente, protezione dei consumatori);
- capo V: **cittadinanza** (diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo e alle elezioni comunali, diritto ad una buona amministrazione, diritto d'accesso ai documenti, Mediatore europeo, diritto di petizione, libertà di circolazione e di soggiorno, tutela diplomatica e consolare);
- capo VI: **giustizia** (diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, presunzione di innocenza e diritti della difesa, principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene, diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato);
- capo VII: **disposizioni generali che disciplinano l'interpretazione e l'applicazione della Carta** (ambito di applicazione, portata e interpretazione dei diritti e dei principi, livello di protezione, divieto dell'abuso di diritto).

Applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'UE

Nell'ottobre 2010 la Commissione ha adottato una [strategia per garantire l'effettivo rispetto della Carta](#) (COM(2010)573) e ha elaborato una "**check-list dei diritti fondamentali**" per agevolare la valutazione del loro impatto su tutte le

proposte legislative. La Commissione si è inoltre impegnata a pubblicare una relazione annuale sull'applicazione della Carta al fine di monitorare i progressi realizzati.

In tale quadro, il 16 aprile 2012 è stata presentata la **relazione sull'applicazione della Carta relativa all'anno 2011** (COM(2012)169). Partendo dalla considerazione che, **nell'attuale periodo di crisi economica**, un contesto giuridicamente stabile basato sullo **Stato di diritto e sul rispetto dei diritti fondamentali** costituisce la migliore garanzia per instaurare un clima di fiducia da parte dei cittadini e di sicurezza dei partner e degli investitori, la Commissione ricorda le iniziative assunte dalle istituzioni europee nel corso del 2011 in applicazione dei principi della Carta, incluse le azioni relative all'attuazione della Strategia per la parità tra donne e uomini (2010-2015),

In particolare la relazione rammenta che nel corso del 2011 la Commissione ha **rafforzato la valutazione dell'impatto sui diritti fondamentali a cui procede prima di adottare le proposte**, attraverso l'adozione di nuove linee guida in materia (SEC(2011)567) e l'istituzione di un gruppo interservizi sull'attuazione della Carta.

E' dato inoltre rilievo alla dimensione dei diritti fondamentali nell'attività del **Parlamento europeo e del Consiglio in qualità di colegislatori**. In particolare il **Consiglio** si è impegnato a garantire che, nel proporre modifiche a iniziative legislative della Commissione o nel presentare iniziative proprie, gli Stati membri valutino l'impatto dei loro interventi sui diritti fondamentali (conclusioni del 25 febbraio 2011), e ha fissato orientamenti per individuare e affrontare le questioni attinenti ai diritti fondamentali nelle discussioni sulle proposte dinanzi ai suoi organi preparatori.

Per quanto riguarda **l'attività giurisdizionale**, la relazione osserva che la Corte di giustizia dell'Unione europea rinvia sempre più spesso alla Carta: il numero di sentenze che la citano nella motivazione sarebbe aumentato di più del 50% rispetto al 2010, passando da 27 a 42. Conterrebbero sempre più spesso riferimenti alla Carta anche le questioni poste alla Corte di giustizia dalle giurisdizioni nazionali (domande di pronuncia pregiudiziale): fra il 2010 e il 2011 tali riferimenti sono aumentati del 50%, da 18 a 27.

Relativamente alla **tutela dei diritti fondamentali nelle differenti politiche dell'Unione**, il documento attribuisce particolare rilevanza alle recenti iniziative delle istituzioni UE in materia di:

- **promozione della parità tra uomini e donne nell'UE** (dichiarazione "Impegno formale per più donne alla guida delle imprese europee" raccomandazioni sul divario retributivo fra uomini e donne, sulle strutture

² Conclusioni del Consiglio sul ruolo svolto dal Consiglio dell'Unione europea per garantire l'attuazione effettiva della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 25.2.2011,

per l'infanzia e sulle misure fiscali dissuasive per le seconde fonti di reddito, al fine di rafforzare la posizione delle donne sul mercato del lavoro);

- **tutela del diritto dei cittadini alla libera circolazione** (monitoraggio dell'applicazione della direttiva 2004/38/CE, anche con riferimento a specifiche iniziative dei governi di Francia, Olanda e Danimarca; proposte legislative sulla valutazione Schengen e sulle condizioni di ripristino dei controlli alle frontiere interne);
- **promozione dei diritti dei minori** (adozione del Programma UE per i diritti dei minori (COM2011)60) per il periodo 2011-2014, adozione della direttiva in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia; iniziative per una coerente applicazione della Convenzione dell'Aja sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori da parte dell'Unione e dei paesi terzi aderenti (Albania, Andorra, Armenia, Gabon, Marocco, Russia, Seychelles e Singapore).
- **rafforzamento dei diritti delle vittime e dei diritti processuali** (adozione della direttiva che istituisce norme minime riguardanti i diritti, l'assistenza e la protezione delle vittime di reato; proposta di direttiva relativa al diritto di accesso a un difensore nel procedimento penale e al diritto di comunicare al momento dell'arresto; Libro verde sulla **detenzione nell'Unione europea** COM(2011) 327);
- **lotta contro le espressioni di odio razziale e xenofobo** (monitoraggio del recepimento della decisione quadro 2008/913/GAI sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale e della direttiva 2000/43/CE, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica; promozione dell'integrazione sociale ed economica dei Rom con la comunicazione della Commissione "Quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom fino al 2020"(COM(2011)173).

La relazione sottolinea infine il **contributo dell'applicazione della Carta alla competitività dell'Unione europea**. In particolare la Carta dei diritti fondamentali sarebbe servita da punto di orientamento nell'elaborazione delle iniziative dell'UE per promuovere la crescita. Varie misure europee sarebbero state valutate alla luce del **diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice** (articolo 47 della Carta) . Nel 2011 il diritto a un ricorso effettivo sarebbe stato il diritto più citato nelle decisioni della Corte di giustizia dell'Unione europea rinviati alla Carta, ed è stato menzionato in un terzo di tutte queste decisioni. Al diritto alla libertà d'impresa (articolo 16 della Carta), di particolare rilevanza per la competitività dell'Unione. si sarebbero ispirate molte iniziative della Commissione europea quali: l'elaborazione delle nuove normative riguardanti il mercato degli strumenti finanziari, l'intermediazione assicurativa, le agenzie di rating, e gli apparecchi di controllo nel settore dei trasporti su strada (tachigrafi). Nonché la proposta di diritto comune europeo della vendita COM(2011)635, In diverse

iniziative la Commissione ha prestato particolare attenzione al diritto di proprietà intellettuale sancito dall'articolo 17 della Carta.

La Comunicazione della Commissione europea è stata favorevolmente accolta dal Consiglio Affari generali che, nelle conclusioni adottate in materia adottate il 26 giugno 2012, ha sottolineato, tra l'altro, che l'adesione dell'Unione europea alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come previsto all'articolo 6 del trattato sull'Unione europea, rafforzerà la **coerenza nella protezione dei diritti umani** in Europa.

L'adesione dell'Unione europea alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

L'**art. 6, par.1** del Trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare, riconosce alla **Carta dei diritti fondamentali dell'UE**, adattata il 12 dicembre 2007, lo stesso valore giuridico dei trattati. L'**art. 6, par. 2** del TUE stabilisce che **l'Unione aderisca alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)** e che tale adesione non modifichi le competenze dell'Unione definite dai Trattati.

Il **protocollo n. 8** relativo all'articolo 6, paragrafo 2 allegato al trattato del TUE prevede che l'accordo relativo all'adesione dell'Unione alla CEDU deve garantire che siano preservate le caratteristiche specifiche dell'Unione e del diritto dell'Unione per quanto riguarda: a) le modalità specifiche dell'eventuale partecipazione dell'Unione agli organi di controllo della convenzione europea; b) i meccanismi necessari per garantire che i procedimenti avviati da Stati non membri e le singole domande siano indirizzate correttamente, a seconda dei casi, agli Stati membri e/o all'Unione.

A partire dal **luglio 2010**, i negoziatori della Commissione ed esperti del Comitato direttivo per i Diritti dell'Uomo del Consiglio d'Europa si sono riuniti regolarmente per elaborare l'accordo di adesione. **Al termine del processo, l'accordo di adesione sarà concluso dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa e, all'unanimità, dal Consiglio dell'UE.** Anche il Parlamento europeo, che deve essere pienamente informato di ciascuna delle fasi dei negoziati, deve dare il proprio consenso. **Una volta concluso, l'accordo dovrà essere ratificato da tutte le 47 parti contraenti della CEDU**, conformemente alle rispettive disposizioni costituzionali.

L'adesione alla CEDU comporterà un controllo giurisdizionale aggiuntivo nel settore della tutela dei diritti fondamentali nell'Unione. Sarà in effetti competenza della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo controllare, ai fini del rispetto della Convenzione, gli atti delle istituzioni, degli organi e organismi dell'UE, e anche le sentenze della Corte di giustizia. I cittadini disporranno poi di un nuovo mezzo di ricorso; potranno infatti adire la Corte dei diritti dell'uomo in

caso di violazione dei diritti fondamentali imputabile all'Unione, a condizione però che abbiano già esaurito tutte le vie di ricorso interne.

L' Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali

Nelle già citate **conclusioni del 26 giugno 2012**, sull'applicazione della Carta, il Consiglio sottolinea che **i dati raccolti dall'Agenzia UE per i diritti fondamentali** su argomenti tematici specifici e i pareri forniti conformemente al suo mandato restano uno strumento importante per le istituzioni dell'UE e i suoi Stati membri in molte questioni collegate all'attuazione della normativa UE. In questo quadro il Consiglio esorta tutte le istituzioni dell'UE e gli Stati membri ad avvalersi appieno delle competenze specialistiche dell'Agenzia e, ove opportuno e conformemente al suo mandato, a tenere con essa consultazioni sull'evoluzione della legislazione e delle politiche avente implicazioni per i diritti fondamentali.

L'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, con sede a Vienna, è stata istituita con il regolamento (CE) 168/2007 ed è entrata in funzione il 1° marzo 2007, in sostituzione dell'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia.

L'Agenzia ha lo scopo di fornire alle istituzioni dell'UE e agli Stati membri, nell'attuazione del diritto comunitario, **assistenza e consulenza in materia di diritti fondamentali**, in modo da aiutarli a rispettare pienamente tali diritti nell'adozione di misure o nella definizione di iniziative nei loro rispettivi settori di competenza. Il regolamento istitutivo attribuisce all'Agenzia i seguenti compiti:

- formulare e pubblicare **conclusioni e pareri** per l'Unione e per gli Stati membri **quando danno attuazione al diritto dell'UE**, di propria iniziativa o a richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione;
- rilevare, registrare, analizzare e diffondere **informazioni e dati rilevanti**; svolgere o promuovere la ricerca e le indagini scientifiche;
- pubblicare una **relazione annuale** sulle questioni inerenti ai diritti fondamentali che rientrano nei settori di azione dell'agenzia, segnalando anche gli esempi di buone pratiche;
- predisporre una **strategia di comunicazione** e favorire il **dialogo con la società civile**, per sensibilizzare il vasto pubblico in materia di diritti fondamentali e informarlo attivamente sui suoi lavori;

L'agenzia non può invece esaminare ricorsi di singole persone fisiche o giuridiche.

L'ambito di attività dell'Agenzia è circoscritto all'UE e ai suoi 27 Stati membri. Essa può consentire la partecipazione, come osservatori, dei paesi candidati.

Secondo il regolamento istitutivo, **l'Agenzia coordina le sue attività con il Consiglio d'Europa**, al fine di sviluppare relazioni in tutti i settori d'interesse comune, in particolare nel campo della promozione e della tutela della democrazia pluralista, del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dello Stato di diritto, della cooperazione politica e giuridica, della coesione sociale e degli scambi culturali.

A questo scopo, il **31 maggio 2007** il **Consiglio** ha approvato un **memorandum d'intesa** tra il Consiglio d'Europa e l'Unione europea, in vista dello sviluppo di relazioni in tutti i settori **d'interesse comune**. Il 28 febbraio 2008 è stato concluso un accordo (decisione del Consiglio 2008/578/CE) che ha stabilito i metodi della cooperazione e le modalità di scambio di informazioni e dati tra l'Agenzia e il Consiglio d'Europa.

Nello svolgimento delle sue funzioni, **l'Agenzia coopera inoltre con gli organi dell'OSCE e dell'ONU competenti nel settore umanitario**, gli Stati membri (tramite funzionari nazionali di collegamento), le istituzioni nazionali di difesa dei diritti dell'uomo negli Stati membri, l'Istituto europeo per la parità di genere e la società civile (attraverso una rete flessibile, la piattaforma dei diritti fondamentali, meccanismo di scambio e condivisione di conoscenze).

Come previsto dal regolamento istitutivo, con decisione del Consiglio 2008/203/CE del 28 febbraio 2008 è stato adottato il **quadro pluriennale** per l'Agenzia per il periodo 2007-2012, volto a definire precisamente i **settori tematici di attività**.

I settori tematici individuati sono i seguenti:

- a) razzismo, xenofobia e intolleranza ad essi associata;
- b) discriminazione fondata su sesso, origine razziale o etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età, orientamento sessuale o appartenenza a una minoranza e qualsiasi combinazione di tali motivi (discriminazione multipla);
- c) risarcimento delle vittime;
- d) diritti del bambino, compresa la tutela dei minori;
- e) asilo, immigrazione e integrazione dei migranti;
- f) visti e controllo delle frontiere;
- g) partecipazione dei cittadini dell'Unione al funzionamento democratico della stessa;
- h) società dell'informazione, in particolare rispetto della vita privata e protezione dei dati personali;
- i) accesso a una giustizia efficiente e indipendente.

E' attualmente in corso di esame la **proposta di decisione del Consiglio che istituisce un quadro pluriennale per l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali per il periodo 2013-2017** (COM(2011)880), nella quale vengono riconfermati i settori tematici già individuati per il periodo precedente.

Organizzazione

L'Agenzia ha quattro organi:

- un **direttore**, nominato dal Consiglio di amministrazione, responsabile della gestione corrente dell'Agenzia e della preparazione ed attuazione del programma di lavoro annuale; attualmente la carica è ricoperta da Morten Kjaerum;
- un **consiglio d'amministrazione**, composto da una personalità indipendente nominata **da ciascuno Stato membro**, tra persone che ricoprono responsabilità di alto livello in seno ad un istituto nazionale indipendente nel settore dei diritti dell'uomo o di un'altra organizzazione del settore pubblico o privato; una personalità indipendente nominata dal Consiglio d'Europa; due rappresentanti della Commissione;
- un **ufficio di presidenza**, designato in seno al consiglio di amministrazione, incaricato di prestare assistenza al consiglio d'amministrazione;
- un **comitato scientifico** composto da 11 personalità indipendenti nominate dal consiglio di amministrazione secondo un invito a presentare candidature e procedure di selezione trasparenti, previa consultazione della competente Commissione del Parlamento europeo, con il compito di garantire la qualità scientifica dei lavori dell'Agenzia.

II SESSIONE

LA NECESSITÀ DI CONCILIARE LA VITA FAMILIARE E L'ATTIVITÀ PROFESSIONALE

La strategia UE per la parità di genere (2010-2015)

Il 21 settembre 2010 la Commissione europea ha presentato una **strategia 2010-2015 per la promozione della parità fra uomini e donne nell'Unione europea** (COM(2010)491), che prevede azioni basate su **cinque priorità**:

- pari indipendenza economica;
- pari retribuzione per lo stesso lavoro e lavoro di pari valore;
- parità nel processo decisionale;
- dignità, integrità e fine della violenza nei confronti delle donne;
- parità tra donne e uomini nelle azioni esterne.

Per quanto riguarda la pari indipendenza economica, la Commissione europea rileva che l'impatto della maternità e della paternità sulla partecipazione al mercato del lavoro nell'UE è tuttora molto diverso per le donne e gli uomini, perché le donne continuano a sostenere una parte proporzionalmente maggiore delle responsabilità familiari. Le attuali tendenze demografiche indicano inoltre che le donne e gli uomini devono occuparsi sempre più di persone dipendenti che non sono i figli per periodi di tempo. In tale quadro la strategia Gli Stati membri che hanno adottato politiche di conciliazione hanno registrato un alto numero di donne e uomini attivi sul mercato del lavoro e tassi di natalità relativamente sostenibili. Recentemente l'UE ha compiuto progressi, migliorando il quadro generale per un maggiore equilibrio tra vita professionale e vita privata, in particolare con l'adozione della direttiva 2010/18/CE che attua l'accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale e della direttiva 2010/41/ sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma. La Commissione intende progredire ulteriormente in questo campo, in particolare:

- valutando le disparità ancora esistenti per quanto riguarda il diritto al **congedo per motivi di famiglia**, in particolare il congedo di paternità e il congedo per la prestazione di assistenza, e le possibilità di affrontarle;
- conducendo una ricognizione dei risultati ottenuti dagli Stati membri per quanto riguarda le strutture di assistenza per l'infanzia³.

³ Il 3 ottobre 2008 la Commissione aveva presentato la **relazione**: "Realizzare degli obiettivi di Barcellona riguardanti le strutture di custodia per i bambini in età prescolastica" (COM(2008) 638), che presentava una panoramica sull'attuazione degli obiettivi di Barcellona negli Stati

La Strategia 2010-2015 subentra alla **tabella di marcia per la parità tra donne e uomini 2006-2010** (COM(2006)92) presentata dalla Commissione europea il 1° marzo 2006 e tiene conto della **dichiarazione politica** (cd. “**Carta per le donne**”), (COM(2010)78), adottata dalla Commissione europea il 5 marzo 2010, in occasione della celebrazione dei 15 anni dalla piattaforma d'azione di Pechino.

Conciliazione lavoro-vita privata

Nell'ottobre 2008 la Commissione europea ha presentato una proposta di direttiva (COM(2008)637) concernente **l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento**.

In particolare, la proposta della Commissione estende la durata minima del congedo di maternità da 14 a 18 settimane e, per quanto riguarda l'indennità corrisposta durante il congedo di maternità, stabilisce che essa possa essere ritenuta adeguata se assicura un reddito equivalente all'ultima retribuzione mensile percepita o a una retribuzione mensile media, entro il limite di un eventuale massimale stabilito dalle legislazioni nazionali. Tale massimale non potrà essere inferiore all'indennità che le lavoratrici percepiscono nel caso di un'interruzione delle loro attività per motivi connessi allo stato di salute.

Il 20 ottobre 2010 il **Parlamento europeo** ha concluso l'esame del testo in prima lettura. La risoluzione legislativa approvata dal Parlamento europeo ha previsto alcuni emendamenti volti a: **estendere il congedo di maternità minimo a 20 settimane** (andando così oltre la proposta della Commissione di 18 settimane); prevedere, durante il congedo di maternità **una remunerazione al 100% dell'ultima retribuzione mensile** o della retribuzione mensile media; **garantire ai padri il diritto a un congedo di paternità remunerato di almeno due settimane**, durante il periodo di congedo di maternità; **proibire il licenziamento delle donne dall'inizio della gravidanza fino a almeno il sesto mese dopo la fine del congedo di maternità**.

L'iter di approvazione della proposta risulta bloccato da oltre un anno in seno al Consiglio poiché la maggioranza delle delegazioni ha ritenuto eccessivi gli emendamenti proposti dal Parlamento europeo in materia di durata e retribuzione dei congedi e di congedo di paternità.

membri e individua gli ostacoli e le sfide da affrontare per quanto riguarda lo sviluppo di strutture di custodia per i bambini in età prescolastica.

L'Alleanza europea per la famiglia

E' tuttora attiva l'Alleanza Europea per la Famiglia, proposta dal Consiglio europeo dell'8 e 9 marzo 2007, piattaforma di scambi e di conoscenze sulle politiche a favore delle famiglie e sulle buone prassi adottate negli Stati membri, destinate a rispondere alle sfide dell'evoluzione demografica. Attraverso il suo sito *web*, l'Alleanza fornisce una descrizione esaustiva delle sue attività, comprese le proposte concrete dei piani delle politiche per le famiglie da parte dei paesi membri e ospita una sezione in cui è possibile consultare un data base di esempi di migliori prassi. Ogni esperienza raccolta in archivio è corredata da un approfondimento descrittivo in cui le relative informazioni possono rappresentare utili strumenti di osservazione privilegiata e di analisi delle politiche per le famiglie. Le più recenti azioni concrete promosse dall'Alleanza Europea per le Famiglie attraverso il proprio portale web sono volte a:

- migliorare i servizi e le prestazioni rivolte all'assistenza a l'infanzia e agli anziani;
- diffondere buone pratiche di conciliazione famiglia-lavoro;
- promuovere azioni di sostegno per la parità di genere.

La normativa nazionale (a cura del Servizio Studi)

Le pari opportunità come principio dell'ordinamento italiano

Il principio della parità tra i sessi è fissato dall'**articolo 3, primo comma**, della **Costituzione** che sancisce la pari dignità sociale e l'uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge senza distinzioni di sesso, oltre che di razza, lingua, religione, di opinioni politiche e di condizioni sociali ed economiche.

Il **secondo comma** dell'art. 3 della Costituzione stabilisce un principio di uguaglianza sostanziale che impegna la Repubblica a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano la libertà e l'uguaglianza dei cittadini e ne impediscono la piena partecipazione alla vita politica, economica e sociale del Paese. Sulla base di tale principio, sono state adottate disposizioni di legge che configurano "azioni positive" nei confronti delle donne.

Una specificazione del principio di uguaglianza si ritrova nell'**articolo 51, primo comma**, della **Costituzione** che stabilisce la parità dei sessi nell'accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive. La legge costituzionale n. 1 del 2003⁴ ha

⁴ La legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1 ha aggiunto un periodo al primo comma dell'art. 51, che così recita: "Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. *A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini*".

integrato tale disposizione prevedendo l'adozione di appositi provvedimenti per la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini.

Ulteriori statuizioni si rinvengono nell'**articolo 37 Cost.**, che dispone che la donna lavoratrice abbia gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni spettanti al lavoratore. Vi si stabilisce, inoltre, che le condizioni di lavoro devono essere tali da consentire alla donna l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale e adeguata protezione.

Si ricorda, inoltre, l'**articolo 117, settimo comma, Cost.**, come modificato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001⁵, ai sensi del quale le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

L'**articolo 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea** sancisce inoltre che la parità tra uomini e donne deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione. Il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato.

Oltre alle norme costituzionali, le politiche per le pari opportunità si sono arricchite nell'ultimo decennio di varie norme volte a combattere le discriminazioni ed a promuovere una piena attuazione del principio di eguaglianza. In considerazione dei numerosi ambiti in cui gli interventi del legislatore sono stati effettuati si è resa opportuna un'operazione di razionalizzazione del panorama legislativo attraverso l'adozione di un **Codice delle pari opportunità tra uomo e donna**⁶, che raccoglie la normativa statale vigente sull'uguaglianza di genere nei settori della vita politica, sociale ed economica.

Il Codice si divide in quattro libri: il primo contiene disposizioni generali per la promozione delle pari opportunità tra uomo e donna, mentre nei libri successivi trovano spazio le disposizioni volte alla promozione delle pari opportunità nei rapporti etico-sociali, nei rapporti economici e nei rapporti civili e politici. Tale fonte è stata oggetto di successive modificazioni, le più numerose recate dal D.lgs. 25 gennaio 2010 n.5, che ha dato attuazione alla direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (c.d.rifusione).

⁵ L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3, Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione.

⁶ D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246.

Tra gli interventi più recenti si segnala in particolare la legge 12 luglio 2011, n. 120, che prevede che al genere meno rappresentato spetti almeno un terzo dei membri dei consigli di amministrazione e dei collegi sindacali delle società quotate in borsa e delle società pubbliche (un quinto al primo rinnovo degli organi).

La nuova legge è volta a superare il problema della scarsa presenza di donne negli organi di vertice delle società commerciali e, in particolare, nei consigli di amministrazione delle società quotate in borsa. A tal fine è previsto un “doppio binario” normativo: per le società quotate in borsa, la disciplina in materia di equilibrio di genere è recata puntualmente dalle disposizioni di rango primario. Tali disposizioni si intendono applicabili anche alle società a controllo pubblico, ma per queste ultime la disciplina di dettaglio è affidata ad un apposito regolamento, che è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri il 26 ottobre 2012.

Il 14 novembre 2012 la Commissione europea, su impulso della Vice-Presidente Viviane Reding, ha adottato una proposta di direttiva volta a raggiungere l'obiettivo di una presenza pari ad almeno il 40% del genere meno rappresentato nei consigli di amministrazione delle società quotate in borsa.

Tutela della maternità e paternità e conciliazione dei tempi di vita e di lavoro

La normativa concernente la tutela della famiglia, e, più specificamente, della maternità e dell'infanzia, ha progressivamente conosciuto, soprattutto negli ultimi anni, importanti modifiche, che hanno messo in risalto in primo luogo gli interessi del bambino, intesi nelle accezioni relazionali ed affettive, e, in secondo luogo, la creazione di condizioni più favorevoli ad un'effettiva conciliazione tra il diritto alla maternità e il diritto al lavoro.

Infatti, dopo le leggi che possono definirsi “storiche” – la L. 1204/1971 e la L. 903/1977 -, un'estensione complessiva delle tutele relative alla maternità e paternità è stata realizzata, in primo luogo, attraverso la L. 53/2000⁷, con la quale peraltro sono state introdotte altre disposizioni relative alle assenze dal lavoro e ai congedi per altre esigenze della vita (per esempio, la formazione).

Si può affermare che con la **L. 53/2000** l'intera normativa in materia di assenze dal lavoro consentite in relazione alla nascita ed alle malattie dei figli è stata riformulata, estendendo l'ambito temporale di applicazione delle disposizioni - dai tre agli otto anni di età del bambino - e promuovendo il concorso del padre nell'attività di assistenza. La stessa legge, inoltre, ha introdotto la possibilità per i lavoratori subordinati di ottenere permessi retribuiti

⁷ L. 8 marzo 2000, n. 53, “Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città”.

(tre giorni lavorativi l'anno) e di richiedere periodi di congedo non retribuiti (sino a due anni) per gravi motivi interessanti la sfera familiare del richiedente. La tutela è stata estesa in buona parte anche al padre lavoratore al quale la legge attribuisce benefici propri, non derivanti dal mancato esercizio dei diritti attribuiti alla madre: entrambi i genitori possono infatti godere della tutela alternativamente o, a volte, anche contemporaneamente secondo le necessità organizzative della famiglia.

Sulla base della delega contenuta nella stessa L. 53/2000, con il **D.Lgs. 151/2001**⁸ è stato emanato un testo unico per il riordinamento delle disposizioni normative vigenti in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità. Tale provvedimento, in base alla delega, si è limitato a conferire organicità e sistematicità alle norme già vigenti, senza introdurre elementi di innovazione sostanziale rispetto alle norme oggetto di codificazione.

Sotto il profilo della tutela delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri, in primo luogo il D.Lgs. 151/2001 riconosce alle lavoratrici un **congedo di maternità obbligatorio** e retribuito della durata complessiva di cinque mesi (due mesi prima del parto e tre mesi dopo il parto, oppure, a scelta della lavoratrice e se le condizioni mediche lo consentono, un mese prima del parto e quattro mesi dopo il parto).

Tale congedo spetta, per un periodo massimo di cinque mesi, anche alle lavoratrici che abbiano adottato un minore (articolo 26 del D.Lgs. 151/2001).

In caso di adozione nazionale, il congedo deve essere fruito durante i primi cinque mesi successivi all'effettivo ingresso del minore nella famiglia della lavoratrice.

In caso di adozione internazionale, il congedo può essere fruito prima dell'ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza all'estero richiesto per l'incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva. Ferma restando la durata complessiva del congedo, questo può essere fruito entro i cinque mesi successivi all'ingresso del minore in Italia.

Nel caso in cui la lavoratrice, per il periodo di permanenza all'estero, non richieda o richieda solo in parte il congedo di maternità, può fruire di un congedo non retribuito.

In caso di affidamento di minore, il congedo può essere fruito entro cinque mesi dall'affidamento, per un periodo massimo di tre mesi.

⁸ D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53".

Tali congedi (retribuito e non retribuito) spettano, alle medesime condizioni, al lavoratore, nel caso in cui non sia stato richiesto, per specifici motivi, dalla lavoratrice (articolo 31 del D.Lgs. 151/2001, come di recente modificato dall'articolo 2, commi 452-456, della legge finanziaria per il 2008).

La normativa, inoltre, riconosce un ulteriore **congedo facoltativo** (articoli 32 e ss del D.Lgs. 151/2001), della durata massima di dieci mesi (cd. congedo parentale), usufruibile dalla lavoratrice, dal lavoratore o comunque dall'unico genitore esistente, per una durata massima di dieci mesi, nei primi otto anni di vita del minore.

Tale congedo spetta anche nel caso di adozione, nazionale e internazionale, e di affidamento, e può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l'età del minore, entro otto anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età (articolo 36 del D.Lgs. 151/2001, come di recente modificato dall'articolo 2, commi 452-456, della legge finanziaria per il 2008).

Infine, l'ordinamento tutela anche la **maternità delle lavoratrici autonome e delle libere professioniste**, riconoscendo (articoli 66 e ss. del D.Lgs. 151/2001) un'indennità giornaliera corrisposta, per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa data effettiva del parto. Tale indennità è riconosciuta anche in caso di adozione e affidamento. Alle stesse viene anche riconosciuto il congedo parentale in precedenza richiamato, anche in caso di adozioni e affidamenti, fino al raggiungimento di determinate età da parte del minore.

Può essere utile, inoltre, evidenziare le modifiche apportate al D.Lgs. 151 sotto il profilo temporale.

Più specificamente, si è provveduto ad introdurre disposizioni correttive del T.U. sulla maternità e paternità attraverso l'emanazione del **D.Lgs. 115/2003**⁹, con il quale, accanto a modifiche di mero coordinamento, sono state introdotte una serie di ulteriori tutele alla maternità e paternità, quali, tra le altre: l'esplicita tutela della maternità per gli iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della L. 335/1995, in luogo del riferimento alle sole collaborazioni coordinate e continuative; l'esplicita estensione del congedo parentale facoltativo per i genitori adottivi o affidatari appartenenti ad alcune categorie di lavoratrici

⁹ D.Lgs. 23 marzo 2003, n. 115, "Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53".

autonome¹⁰; la possibilità di collocare in mobilità anche le lavoratrici in stato di gravidanza e puerperio, in caso di cessazione dell'attività dell'azienda.

Per quanto attiene alle disposizioni più recenti in materia, si segnala che la **legge finanziaria per il 2007** (L. 296/2006) ha previsto, tra l'altro, numerosi interventi a sostegno della maternità e della paternità e per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

In primo luogo, è stata estesa la possibilità di usufruire del congedo parentale¹¹ ai lavoratori a progetto e alle categorie assimilate iscritti alla gestione separata di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335¹², che non siano titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. In particolare, è prevista la corresponsione ai lavoratori in questione, aventi titolo all'indennità di maternità, per gli eventi di parto verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2007, di un trattamento economico per congedo parentale, limitatamente ad un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino, in misura pari al 30% del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell'indennità di maternità. Tale trattamento economico viene concesso anche nei casi di adozione o affidamento, sempre con decorrenza dal 1° gennaio 2007.

La stessa L. 296/2006, modificando il D.Lgs. 151/2001, ha esteso alle lavoratrici iscritte alla suddetta gestione separata INPS, che non risultino iscritte ad altre forme pensionistiche obbligatorie, la più ampia tutela prevista per le lavoratrici dipendenti, sotto il profilo dell'anticipazione temporale dell'astensione obbligatoria e del trattamento economico e normativo connesso al congedo di maternità¹³.

Risulta estesa, altresì, la facoltà di riscatto dei periodi di congedo per motivi di famiglia (di cui all'articolo 4, comma 2 della L. 53/2000) anche ai periodi antecedenti al 31 dicembre 1996¹⁴.

La legge finanziaria per il 2007¹⁵ è altresì intervenuta sulla disciplina di cui al D.Lgs. 151/2001¹⁶, in base alla quale la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o sorelle, conviventi di soggetto con *handicap* in situazione di gravità, possono usufruire, per l'assistenza al figlio (o, rispettivamente, al fratello), di un periodo di congedo,

¹⁰ Le categorie sono le seguenti: artigiane, coltivatrici dirette, colone e mezzadre, imprenditrici agricole a titolo principale, esercenti attività commerciali, le altre lavoratrici autonome che svolgono attività rientranti nel settore terziario - ad eccezione di quelle professionali ed artistiche. L'estensione è posta con riferimento ai bambini nati dopo il 31 dicembre 1999.

¹¹ Articolo 1, comma 788. Il medesimo comma ha introdotto, per i medesimi soggetti, anche una disciplina relativa all'indennità di malattia.

¹² Cfr. l'articolo 2, comma 26.

¹³ Articolo 1, comma 791, della legge finanziaria per il 2007.

¹⁴ Articolo 1, commi 789-790, della citata L. 296/2006.

¹⁵ Articolo 1, comma 1266.

¹⁶ Si tratta, in particolare, dell'articolo 42, comma 5.

continuativo o frazionato, non superiore a due anni, entro sessanta giorni dalla richiesta. Integrando la disciplina in questione, le nuove norme prevedono che i sopraindicati soggetti, qualora usufruiscano del congedo per un periodo continuativo non superiore a sei mesi, abbiano diritto di usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di ferie che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto alla contribuzione figurativa.

Diverse disposizioni della legge finanziaria per il 2007¹⁷ riguardano, poi, le misure volte a favorire la conciliazione tra tempo di vita e di lavoro di cui all'articolo 9 della citata L. 53/2000. Tra gli interventi più rilevanti si segnala l'erogazione di contributi per incentivare l'applicazione da parte delle aziende di accordi contrattuali che prevedano azioni positive per la flessibilità degli orari, volte a conciliare i tempi di vita e di lavoro.

Le novità introdotte riguardano comunque una serie di aspetti della disciplina:

- al fine di incentivare e promuovere le suddette azioni positive, sono destinate apposite risorse non più nell'ambito del Fondo per l'occupazione, bensì nell'ambito del Fondo delle politiche per la famiglia;
- tra le aziende destinatarie dei contributi vengono comprese anche le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere;
- con riferimento ai progetti per consentire la fruizione di particolari forme di flessibilità degli orari di lavoro, è ora attribuita priorità ai genitori di bambini fino a dodici anni di età o fino a quindici anni di età, in caso di affidamento o di adozione, nonché quelli con figli disabili a carico;
- tra le azioni positive sono inclusi anche gli interventi comunque volti a favorire la sostituzione, il reinserimento, l'articolazione della prestazione lavorativa e la formazione dei lavoratori con figli minori o disabili a carico ovvero con anziani non autosufficienti a carico.

Le risorse di cui alla L. 53/2000 possono essere, in parte, destinate alle attività di promozione delle misure in favore della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, di consulenza alla progettazione, di monitoraggio delle azioni positive nonché all'attività della Commissione tecnica con compiti di selezione e valutazione dei progetti.

La successiva **legge finanziaria per il 2008** (L. 244/2007) è intervenuta sulla disciplina dei congedi di maternità nei casi di adozione e di affidamento (sempre in riferimento al D.Lgs. 151/2001), disponendo, nel caso di adozione nazionale, l'estensione a 5 mesi del periodo massimo di spettanza del congedo di maternità, da fruire nei primi cinque mesi decorrenti dal periodo successivo all'ingresso in

¹⁷ Articolo 1, commi 1254-1256.

famiglia del minore. Nel caso di affidamento (fermo restando il periodo massimo di spettanza di 3 mesi), il congedo può essere fruito sempre entro 5 mesi (articolo 1, commi 452 e 453).

E' stato previsto inoltre che il congedo di maternità, così come disciplinato dalle nuove norme, se non richiesto dalla lavoratrice spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore. Analogamente, il congedo non retribuito spetta alle medesime condizioni anche al lavoratore (comma 454).

Sono state inoltre apportate modifiche anche alla disciplina relativa ai congedi parentali nei casi di adozione e di affidamento, prevedendo che il congedo parentale possa esser fruito, qualunque sia l'età del minore, entro 8 anni dall'ingresso del minore in famiglia e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età e che l'indennità per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 34, comma 1, del D.Lgs. 151/2001 (pari al 30% della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di 6 mesi) spetta nei primi 3 anni dall'ingresso del minore in famiglia (commi 455 e 456).

La legge finanziaria per il 2008, infine, ha disposto che le norme di cui agli articoli 25 e 35 del D.Lgs. 151/2001, relative rispettivamente al trattamento previdenziale dei periodi di congedo di maternità e dei periodi di congedo parentale, si applicano agli iscritti in servizio al 27 aprile 2001 (data di entrata in vigore del medesimo D.Lgs. 151/2001), escludendo quindi i soggetti già pensionati alla medesima data; tuttavia, con una clausola di salvaguardia, vengono fatti salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli già liquidati all'entrata in vigore della stessa legge finanziaria (articolo 2, comma 504).

Va inoltre ricordato che l'articolo 23 della L. 4 novembre 2010, n. 183 (cd. "collegato lavoro") ha recato una delega al Governo ai fini del riordino della disciplina in materia di congedi, aspettative e permessi (comunque denominati), spettanti ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati.

La delega è stata attuata con il **D.Lgs. 18 luglio 2011, n. 119**.

In particolare, il provvedimento è intervenuto in materia modificando gli articoli 20, 33 e 42 del D.Lgs. 151/2001, in primo luogo prevedendo che nel caso di interruzione, spontanea o terapeutica, della gravidanza, successiva al 180° giorno dall'inizio della gestazione, le lavoratrici abbiano facoltà di riprendere in qualunque momento l'attività lavorativa, a condizione che il medico specialista del S.S.N. (o con esso convenzionato) e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, attestino che tale scelta non arrechi pregiudizio alla salute della donna. Inoltre viene chiarito che il diritto al prolungamento del congedo, comunque entro il compimento dell'ottavo anno di vita del bambino, spetta alla madre lavoratrice o, in alternativa, al padre lavoratore, anche adottivi, per ogni minore con handicap grave.

Infine, intervenendo sui riposi e permessi spettanti ai familiari di soggetti con handicap grave, si ridefinisce – dando seguito ad alcune sentenze della Corte

costituzionale (sentt. 233/2005, 158/2007 e 19/2009) e al fine di assicurare piena tutela alla persona con handicap – la platea dei familiari ai quali è riconosciuto il diritto al congedo straordinario, prevedendo un ordine di priorità (coniuge, genitori anche adottivi, figli conviventi, fratelli o sorelle conviventi) che degrada soltanto in caso di decesso, invalidità o mancanza dei familiari aventi titolo prioritario. Infine, è stato disposto che il congedo venga accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno; che il congedo ed i permessi di cui art. 33, comma 3, della L. 104/1992 non possano essere riconosciuti a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona; che per l'assistenza allo stesso figlio con handicap grave i diritti siano riconosciuti ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente (ma nello stesso periodo l'altro genitore non può fruire degli altri benefici previsti dall'ordinamento per la medesima situazione).

Infine in materia è intervenuta la L. **28 giugno 2012, n. 92**, di riforma del mercato del lavoro.

La legge, oltre a individuare tra gli obiettivi generali dell'intervento la promozione di una maggiore inclusione delle donne nella vita economica, all'articolo 4, commi 8-11, prevede un'agevolazione contributiva, consistente nella riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro, e di durata pari a dodici mesi, per le assunzioni effettuate, a decorrere dal 1° gennaio 2013, con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato anche in somministrazione, in relazione a lavoratori di età non inferiore a cinquanta anni, disoccupati da oltre dodici mesi. In tali casi, se il contratto viene trasformato a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data di assunzione con il contratto a tempo determinato, anche in somministrazione, mentre se l'assunzione viene effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi spetta per un periodo di diciotto mesi dalla data di assunzione. Le disposizioni dell'articolo in esame trovano applicazione nel rispetto del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, sugli aiuti di Stato, anche in relazione alle assunzioni di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea e nelle aree di cui all'articolo 2, punto 18), lettera e), del citato regolamento (sono i lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato), annualmente individuate con specifico decreto interministeriale, nonché in relazione alle assunzioni di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti.

Infine, l'articolo 4, comma 24, lettera a), della medesima legge ha previsto la misura sperimentale, per gli anni 2013-2015, dell'obbligo per il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, di astenersi dal lavoro per un periodo di un giorno. Entro il medesimo periodo, il padre lavoratore dipendente può astenersi per ulteriori due giorni, anche continuativi, previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.

Per questi giorni di astensione viene riconosciuta un'indennità giornaliera a carico dell'INPS pari al 100% della retribuzione per il periodo di due giorni goduto in sostituzione della madre, un'indennità pari al 100% della retribuzione per il giorno di astensione obbligatorio sopra indicato.

Il padre lavoratore deve dare preventiva comunicazione in forma scritta al datore di lavoro dei giorni prescelti per astenersi dal lavoro con un preavviso di almeno quindici giorni.

Servizi per l'infanzia e asili nido

Le risorse

Il Piano straordinario di interventi per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi, approvato il 26 settembre 2007 in Conferenza Unificata con un'intesa tra il Governo, le regioni e le autonomie locali, al fine di favorire il conseguimento entro il 2010 dell'obiettivo comune europeo della copertura territoriale del 33 per cento per la fornitura di servizi per l'infanzia (bambini al di sotto dei tre anni), come fissato dall'Agenda di Lisbona, ha previsto un piano di finanziamenti nel triennio 2007-2009. Il Piano, varato con la finanziaria 2007, ha previsto un finanziamento statale pari a 446 milioni di euro per l'incremento dei posti disponibili nei servizi per i bambini da zero a tre anni, a cui si aggiungono circa 281 milioni di cofinanziamento locale, per un totale di 727 milioni di euro stanziati. Con riferimento alle prime tre annualità del Piano, ad oggi sono state impegnate tutte le risorse statali e, sulla base dei dati di monitoraggio è stato erogato alle Regioni e province autonome dal Dipartimento l'88 per cento delle risorse statali (ovvero 394 milioni dei 446 stanziati)¹⁸.

L'attuazione del Piano è sottoposta a un monitoraggio semestrale a cura del Dipartimento per le politiche della famiglia e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che, attraverso il Centro nazionale di documentazione ed analisi

¹⁸ Sul punto, Corte dei Conti, Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato, *Relazione concernente "Fondo per le politiche della Famiglia"*, Delibera n. 2/2012/G e Relazione depositata il 2 aprile 2012. La Relazione è consultabile al seguente indirizzo:

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/documenti/controllo/sez_centrale_controllo_amm_stato/2012/delibera_2_2012_g.pdf

per l'infanzia e l'adolescenza dell'Istituto degli Innocenti¹⁹ e l'Istat²⁰ predispongono rapporti e statistiche in materia.

Per il **2010**, una quota del Fondo nazionale per le politiche della famiglia è stato destinato allo sviluppo del sistema integrato dei servizi per la prima infanzia, il riparto dei 100 milioni di euro è stato sancito con l'**Intesa del 7 ottobre 2010**.

Per l'esercizio finanziario 2010, l'**Accordo quadro del 7 ottobre**²¹ sulle sezioni primavera assegna agli Uffici scolastici regionali 23.500.000 euro, rispettivamente a carico del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca per la quota di 18.500.000 euro e del Dipartimento delle Politiche per la famiglia per la quota di 5.000.000 di euro. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si riserva di mettere a disposizione per l'esercizio 2010 una quota di risorse finanziarie determinata in base alle disponibilità di bilancio²². A tali risorse devono essere aggiunti **1.020.273 euro** stanziati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento delle Pari Opportunità, in base all'**Intesa** in sede di Conferenza unificata del **29 aprile 2010**²³.

Le rette degli asili nido

Gli asili nido comunali rientrano nella gamma dei servizi a domanda individuale resi dal Comune a seguito di specifica domanda dell'utente. Nel caso degli asili nido, il livello minimo di copertura richiesta all'utente è del 50 per cento, ma le rette variano sensibilmente da comune a comune poiché la misura percentuale di copertura dei costi di tutti i servizi a domanda individuale da parte dell'utenza viene definita al momento dell'approvazione del Bilancio di previsione comunale. Le rette sono determinate nel 75 per cento dei casi in base all'Isee, nel 20 per cento dei casi in base al reddito familiare e nel restante 5 per cento la retta è unica.

L'**indagine dell'Osservatorio prezzi e tariffe di Cittadinanzattiva** dell'ottobre 2011, prende in considerazione una famiglia composta da tre persone (genitori

¹⁹ *Monitoraggio del Piano di sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia: rapporto al 31 dicembre 2010*, edito il 16 dicembre 2011 e consultabile all'indirizzo:

http://www.minori.it/sites/default/files/rapporto_al_31_12_2010_0.pdf

²⁰ Istat, *L'offerta comunale di asili nido e altri servizi socio-educativi per la prima infanzia: anno scolastico 2009/2010*, luglio 2011. Il rapporto è consultabile in rete all'indirizzo:

<http://www.istat.it/it/archivio/33600>

²¹ Conferenza Unificata, *Accordo quadro per la realizzazione di un'offerta di servizi educativi a favore dei bambini dai due ai tre anni, volta a migliorare tra nido e scuola dell'infanzia e a concorrere allo sviluppo territoriale dei servizi socio-educativi 0-6 anni*, 7 ottobre 2010.

²² Si rileva che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in merito all'impegno, seguito all'accoglimento dell'Ordine del giorno Sbroliani n. 9/3638/195 del 22 febbraio 2011, ha trasmesso una nota in cui quantifica l'impegno, per l'A.S. 2010-2011, in 1.400.000 euro.

²³ Per le risorse stanziare ed erogate si rinvia alle informazioni presenti sul sito del Dipartimento Politiche per la famiglia, in particolare:
http://www.politichefamiglia.it/media/51160/al_per_cento2031_per_cento20ottobre_per_cento202010.pdf

più un bambino di 0-3 anni) che percepisce un reddito lordo annuo pari a 44.200 euro. Oggetto della ricerca sono state le rette applicate al servizio di asilo nido comunale per la frequenza a tempo pieno (in media 9 ore al giorno) e, dove non presente, a tempo corto (in media 6 ore al giorno), per cinque giorni a settimana. Secondo tale analisi, una **famiglia** italiana **spende** circa **300 euro al mese** per mandare il proprio bambino all'asilo nido comunale. La regione mediamente più economica è la Calabria (110 euro) e quella più costosa è la Valle d'Aosta (405 euro) seguita dalla Lombardia (400 euro). Semplificando si può affermare che la retta media mensile al Nord è pari a 358 euro, al centro a 300 euro e al sud a 213 euro.

Per quanto riguarda le **liste di attesa**, dall'analisi di dati in possesso al Ministero degli Interni e relativi al 2009, emerge che il numero degli asili nido comunali ammonta a 3.424 (-0,4 per cento rispetto al 2008) con una disponibilità di 141.210 posti (+0,8 per cento rispetto al 2008). In media il 25 per cento dei richiedenti rimane in lista d'attesa.

III SESSIONE

LA TUTELA DEI DIRITTI UMANI IN TEMPO DI CRISI: CRISI ECONOMICA O MINACCE ALLA SICUREZZA

L'impegno a tutela dei diritti fondamentali, pienamente affermato nei Trattati istitutivi dell'Unione europea, è al centro dei più recenti documenti strategici relativi alle **iniziative a sostegno del tessuto sociale dell'Unione** in concomitanza alla **crisi economica e finanziaria internazionale** e in attuazione della **Strategia Europa 2020**.

Nel **programma di Stoccolma per lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia** per il periodo 2014-2020, adottato nel dicembre 2009, il Consiglio europeo ha sottolineato come l'Unione sia esposta a fenomeni (incremento dei flussi migratori) e pericoli (costituzione di reti criminali internazionali, tratta di esseri umani, sfruttamento di minori, aumento delle attività di riciclaggio e intensificazione delle minacce terroristiche) che richiedono azioni coordinate e legislazioni il più possibili uniformi. Al contempo il Consiglio europeo ha fermamente ribadito che l'esigenza di garantire la sicurezza interna non può in nessun caso comportare una diminuzione del livello di tutela dei diritti fondamentali e che le misure di contrasto dovranno essere accompagnate e rafforzate da provvedimenti a tutela dei diritti del singolo, dello stato di diritto e delle norme sulla protezione internazionale. Il programma di Stoccolma sancisce peraltro l'impegno nella protezione dei diritti umani anche nell'azione esterna dell'Unione e nei suoi rapporti con i paesi terzi.

La lotta alla povertà e all'esclusione sociale

In base ai dati forniti dalla relazione sull'attuazione della **strategia Europa 2020**, presentata dalla Commissione europea il 23 novembre 2011 (COM(2011)815) attualmente l'UE conterebbe 23 milioni di disoccupati, equivalenti al 10% della popolazione in età lavorativa. La lieve diminuzione del tasso di disoccupazione verificatasi dal 2010 avrebbe segnato una battuta d'arresto. La quota dei disoccupati a lungo termine rispetto al numero totale di persone in cerca di lavoro sarebbe di oltre il 40% e supererebbe di un terzo i livelli registrati due anni fa. La Commissione rileva altresì che Nel 2008, oltre **80 milioni di persone** nell'UE, vale a dire più dell'intera popolazione dello Stato membro più grande o il 16,5% della popolazione dell'Unione, vivevano al di sotto della soglia di povertà. Più della metà di queste sono donne e 20 milioni sono bambini. **La situazione sarebbe ulteriormente peggiorata in seguito alla crisi economica**. La Commissione sottolinea in proposito che negli Stati membri per i quali sarebbero già disponibili dati sul reddito che riflettano la crisi economica è stato registrato un **crollo del reddito disponibile delle famiglie** (più del 15% in Lituania e in Lettonia, 8% in Estonia e 2-4% in Spagna, in Irlanda e nel Regno

Unito). In generale, la crisi avrebbe **colpito gravemente le fasce che erano già vulnerabili** e creato **nuove categorie di persone a rischio di povertà**. Nel complesso i bambini sono maggiormente a rischio di povertà o esclusione sociale rispetto al resto della popolazione (27% contro il 23%) e questo li espone a una deprivazione materiale che va al di là della (mal) nutrizione. I bambini soggetti a forme di deprivazione materiale hanno meno probabilità dei loro coetanei più agiati di andare bene a scuola, di essere in buona salute e di realizzare pienamente le loro potenzialità da adulti.

In tale quadro, e nell'ambito della Strategia Europa 2020, la Commissione europea ha varato l'iniziativa faro **«Piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione sociale: un quadro europeo per la coesione sociale e territoriale»** (COM(2011)758).

L'obiettivo è garantire la coesione economica, sociale e territoriale onde migliorare la consapevolezza e riconoscere i diritti fondamentali delle persone vittime della povertà e dell'esclusione sociale, consentendo loro di vivere in modo dignitoso e di partecipare attivamente alla società.

L'iniziativa prevede l'impegno delle istituzioni UE a:

- trasformare il **metodo aperto di coordinamento su esclusione e protezione sociale** in una **piattaforma di cooperazione**, che comprenda il principio di revisione *inter pares* e lo scambio di buone pratiche;

Si ricorda in proposito che il **metodo di coordinamento aperto**, conformemente al principio della sussidiarietà, completa e sostiene le iniziative nazionali senza addivenire all'adozione di misure legislative a livello europeo. In particolare, il metodo implica la fissazione di obiettivi comuni, la loro attuazione nelle strategie di politica nazionali e, come parte integrante di un processo di scambio reciproco di esperienze, il controllo regolare dei progressi raggiunti sulla base, per quanto possibile, di indicatori concordati e definiti congiuntamente.

- promuovere l'innovazione sociale per le categorie più vulnerabili, offrendo possibilità di istruzione, formazione e occupazione alle comunità svantaggiate, nonché l'**integrazione dei migranti**;
- valutare l'**adeguatezza e la sostenibilità dei regimi pensionistici** e di protezione sociale e riflettere su come migliorare l'accesso ai sistemi sanitari.

A **livello nazionale**, gli Stati membri saranno tenuti a:

- promuovere la responsabilità collettiva e individuale nella lotta alla povertà e all'esclusione sociale;
- definire e attuare misure incentrate sulla **situazione specifica delle categorie particolarmente a rischio (famiglie monoparentali, donne anziane, minoranze, Rom, disabili e senzatetto)**;
- utilizzare pienamente i propri regimi previdenziali e pensionistici per garantire un sufficiente **sostegno al reddito e un accesso adeguato all'assistenza sanitaria**.

Si segnala inoltre che, nell'ambito del nuovo **Quadro finanziario pluriennale**, è attualmente all'esame delle istituzioni UE la **proposta di regolamento** (COM(2012)617), relativo all'istituzione del **Fondo europeo per gli indigenti**. La proposta istituisce per il periodo 2014-2020, un nuovo strumento, che integrerà gli attuali **strumenti di coesione**, in particolare il Fondo sociale europeo, per far fronte alle forme di povertà più gravi e socialmente problematiche, alla **deprivazione alimentare** così come alla mancanza di una fissa dimora e alla deprivazione materiale dei bambini, sostenendo nel contempo misure di accompagnamento per il reinserimento sociale dei più indigenti dell'Unione.

Il Fondo sosterrà programmi nazionali nell'ambito dei quali organizzazioni partner selezionate dagli Stati membri distribuiscono alle persone indigenti prodotti alimentari e beni di consumo di base destinati all'uso personale di persone senza fissa dimora o di bambini. Il Fondo promuoverà l'apprendimento reciproco, il collegamento in rete e la diffusione delle buone pratiche in materia di assistenza non finanziaria alle persone indigenti.

La dotazione del Fondo europeo per gli indigenti, considerato parte della quota di Fondi strutturali assegnata al Fondo sociale europeo, dovrebbe essere complessivamente pari a 2,5 miliardi di EUR per il periodo 2014-2020.

La Strategia di sicurezza interna dell'Unione europea

Il 22 novembre 2010, la Commissione europea ha presentato la **comunicazione "La strategia di sicurezza interna dell'UE in azione: cinque tappe verso un'Europa più sicura"**(COM(2010)673), come previsto nel **programma di Stoccolma per lo Spazio di libertà, sicurezza e giustizia** per il periodo 2010-2014.

Ai fini della elaborazione della comunicazione, il Consiglio europeo del 25-26 marzo 2010 aveva approvato un **documento sugli elementi per la strategia di sicurezza interna dell'UE**, predisposto dal Consiglio giustizia e affari interni nel febbraio 2010 (doc.7120/10).

La Commissione europea sottolinea che la strategia di sicurezza interna, così come gli strumenti e le misure per attuarla, devono basarsi su valori comuni fra cui lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti fondamentali sanciti dalla **Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea**: l'approccio della gestione delle crisi deve improntarsi alla solidarietà e le politiche antiterrorismo devono essere proporzionate all'entità del pericolo; l'attività di scambio di informazioni, necessaria per un'efficace attività di contrasto nell'UE, deve essere svolta nel rispetto del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali.

Sulla base delle indicazioni fornite nel documento approvato dal Consiglio europeo, la Strategia di sicurezza interna individua **cinque obiettivi strategici** e le relative **azioni specifiche** che la Commissione stessa e/o gli Stati membri si sono impegnati a intraprendere nel periodo 2011-2014:

- **OBIETTIVO 1 - Smantellare le reti criminali internazionali:**

Azione 1 - Individuare e smantellare le reti criminali (Proposta di direttiva sull'uso dei dati del codice di prenotazione dei passeggeri presenti sui voli in entrata o in uscita dal territorio dell'UE; eventuale revisione della normativa UE antiriciclaggio per consentire l'identificazione dei titolari di società e fondi; presentazione di orientamenti sull'uso dei registri dei conti bancari per seguire i movimenti dei fondi di origine illegale; elaborazione di una Strategia per la raccolta, l'analisi e lo scambio di informazioni sulle operazioni finanziarie illegali, e relativa formazione)

Azione 2 - Proteggere l'economia dall'infiltrazione della criminalità (Proposta relativa al monitoraggio e all'assistenza degli Stati membri nella lotta contro la corruzione; Istituzione di una rete di punti di contatto nazionali per gli organi governativi e di regolamentazione; Azioni per tutelare i diritti di proprietà intellettuale e combattere la vendita di merci contraffatte su Internet)

Azione 3 - Confiscare i beni d'origine illecita: (Proposta relativa alla confisca nei confronti di terzi, ai poteri estesi di confisca e ai provvedimenti di confisca non basati sulla condanna; Istituzione di uffici per il recupero dei beni e necessarie disposizioni per la gestione dei beni; Indicatori comuni per valutare i risultati degli uffici per il recupero dei beni e orientamenti per impedire che i gruppi criminali riacquisiscano i beni confiscati).

- **OBIETTIVO 2 - Prevenire il terrorismo e contrastare la radicalizzazione e il reclutamento**

Azione 1 - Dare alle comunità i mezzi per prevenire la radicalizzazione e il reclutamento (Creazione di una rete UE di sensibilizzazione al problema della radicalizzazione, con un forum on-line e conferenze in tutta l'Unione. Sostegno alle organizzazioni della società civile che smascherano, traducono e contrastano la propaganda estremista violenta; Conferenza ministeriale sulla prevenzione della radicalizzazione e del reclutamento; Manuale sulla prevenzione della radicalizzazione, sullo smantellamento delle dinamiche di reclutamento e sul disimpegno e la riabilitazione delle persone coinvolte;

Azione 2 - Impedire l'accesso dei terroristi a finanziamenti e materiali e monitorarne le transazioni (Quadro relativo al blocco dei beni di terroristi; Attuazione di piani d'azione per impedire l'accesso agli esplosivi e alle sostanze chimiche, biologiche, radiologiche e nucleari; Elaborazione di una politica relativa all'estrazione e all'analisi dei dati di messaggistica finanziaria).

Azione 3 - Proteggere i trasporti (Comunicazione sulla politica di sicurezza dei trasporti)

- **OBIETTIVO 3 - Aumentare i livelli di sicurezza per i cittadini e le imprese nel ciberspazio**

Azione 1 - Potenziare le capacità delle autorità di polizia e delle autorità giudiziarie (Creazione di un centro europeo per la criminalità informatica; Sviluppo delle capacità di indagine e perseguimento dei reati informatici).

Azione 2 - Collaborare con le imprese per dare ai cittadini i mezzi per agire e proteggerli (Adozione di disposizioni per riferire gli episodi di criminalità informatica e di orientamenti per i cittadini in materia di sicurezza informatica e di criminalità informatica; Orientamenti sulla cooperazione per contrastare la diffusione di contenuti illegali on-line).

Azione 3 - Rafforzare la capacità di far fronte agli attacchi informatici (Creazione di una rete di gruppi di pronto intervento informatico in ogni SM e una per le istituzioni dell'UE, e realizzazione periodica di piani nazionali d'emergenza e di esercitazioni di reazione e di ripristino; Creazione di un sistema europeo di condivisione delle informazioni e di allarme (EISAS)

- **OBIETTIVO 4 - Rafforzare la sicurezza attraverso la gestione delle frontiere**

Azione 1 - Sfruttare pienamente le potenzialità di EUROSUR (Proposta sull'istituzione di EUROSUR; Progetto operativo pilota alle frontiere meridionali o sud-occidentali dell'UE;

Azione 2 - Rafforzare il contributo di Frontex alle frontiere esterne (Relazioni congiunte sulla tratta e sul traffico di esseri umani e sul traffico di merci illegali come base per operazioni congiunte;

Azione 3 - Gestione comune dei rischi relativamente alla circolazione delle merci attraverso le frontiere esterne (Iniziative per migliorare le capacità di analisi e determinazione del rischio)

Azione 4 - Migliorare la cooperazione interservizi a livello nazionale (Sviluppo a livello nazionale di analisi comuni dei rischi che coinvolgano la polizia, le guardie di frontiera e le autorità doganali per individuare i punti sensibili alle frontiere esterne; Suggestioni per migliorare il coordinamento dei controlli di frontiera effettuati dalle varie autorità; Sviluppo di norme minime e di migliori prassi per la cooperazione interservizi)

- **OBIETTIVO 5 - Aumentare la resilienza dell'Europa alle crisi e alle calamità**

Azione 1 - Fare pieno uso della clausola di solidarietà (Proposta relativa all'applicazione della clausola di solidarietà di cui all'art- 222 TFUE)

Azione 2 - Un approccio multirischio per la valutazione delle minacce e dei pericoli (Orientamenti per la valutazione e la mappatura dei rischi ai fini della gestione delle

catastrofi Approcci nazionali alla gestione dei rischi; Panoramica transettoriale di eventuali rischi futuri, sia naturali che provocati dall'uomo; Proposta relativa alle minacce d'ordine sanitario; Elaborazione di una politica coerente di gestione dei rischi).

Azione 3 - Collegare i vari centri di situazione (Rafforzamento dei legami fra i sistemi settoriali di allarme rapido e i meccanismi di cooperazione in caso di crisi; Proposta di un quadro generale coerente per la protezione delle informazioni riservate).

Azione 4 - Sviluppare una capacità europea di reazione alle catastrofi (Proposte di sviluppo di una capacità europea di reazione alle emergenze)

La **prima relazione annuale** sull'attuazione della Strategia di sicurezza interna dell'UE è stata presentata dalla Commissione europea nel novembre 2011 (COM(2011)790).